

STATUTO PROVINCIALE ANCL SINDACATO UNITARIO UNIONE PROVINCIALE DI TRENTO

(approvato dall'Assemblea Provinciale degli Associati in data 8 luglio 2011)

Articolo 1

Recepimento Statuto nazionale

1. Il presente Statuto provinciale fa propri in toto scopi, diritti ed obblighi previsti nello Statuto nazionale ANCL Sindacato Unitario.

Articolo 2

Costituzione – Sede – Scopi – Competenze

1. È costituita l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – ANCL Sindacato Unitario – Unione Provinciale di Trento, Sindacato Unitario della categoria con sede in Trento.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro.
3. L'Unione Provinciale di Trento è organo periferico dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – ANCL Sindacato Unitario – già costituita con un suo Statuto che è parte integrante ed inscindibile del presente Statuto provinciale, unitamente al relativo Regolamento di attuazione.
4. L'Associazione ha competenza nell'ambito del proprio territorio ed autonomia economica, patrimoniale, funzionale, fiscale e tributaria. Dovrà dotarsi normalmente di codice fiscale nonché di partita IVA propria in presenza di autonoma gestione fiscale - tributaria - patrimoniale.

Articolo 3


Attività commerciali

1. Nel caso di svolgimento di attività commerciale, connessa alla attività principale, gli eventuali avanzi di cassa non potranno essere né rimborsati né considerati acconti su future quote sociali, ma dovranno essere utilizzati fino al loro esaurimento per gli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale.

Articolo 4

Pubblicazione

1. L'organo ufficiale di stampa è "Il Consulente Milleottantuno", come previsto dall'art. 6 dello Statuto nazionale. L'Associazione Provinciale ANCL Sindacato Unitario Unione Provinciale di Trento a livello provinciale, promuove ulteriore informazione comunicando agli iscritti l'attività svolta.



Articolo 5

Associati

1. Sono Associati tutti coloro che risultino iscritti ai sensi dell'art. 7 dello Statuto nazionale.

Articolo 6

Ammissione

1. L'ammissione degli Associati avviene secondo quanto previsto dell'art. 8 dello Statuto nazionale, presentando la domanda d'iscrizione su apposito modello predisposto dall'Ufficio di Presidenza Nazionale.

Articolo 7

Iscrizione

1. L'iscrizione all'Associazione ha validità annuale, secondo le disposizioni dell'art. 9 dello Statuto nazionale.

Articolo 8

Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di Associato si perde qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 10 dello Statuto nazionale.

Articolo 9

Organi dell'Associazione Provinciale

1. Sono organi dell'Associazione Provinciale, secondo quanto disposto dall'articolo 13 e dall'articolo 30, comma 6, dello Statuto nazionale:

- a) l'Assemblea provinciale degli associati;
- b) il Consiglio Provinciale;
- c) il Presidente Provinciale;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori
- e) il Collegio dei Probiviri.

2. Sono altresì organi dell'Associazione Provinciale i Comitati zonal di cui all'art. 12 comma 2 dello Statuto nazionale laddove costituiti.

Articolo 10

Assemblea Provinciale

1. Sono compiti dell'Assemblea Provinciale degli Associati:

- a) determinare le linee generali e gli obiettivi dell'attività dell'Unione nell'ambito delle norme statutarie e delle direttive indicate dal Congresso Nazionale;

- b) approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno successivo;
- c) determinare la quota annuale dovuta all'Unione dagli associati effettivi, sostenitori e simpatizzanti per il funzionamento della Unione stessa;
- d) determinare il numero dei componenti il Consiglio Provinciale, secondo quanto previsto dallo Statuto nazionale;
- e) indirizzare e vigilare sull'attività del Consiglio Provinciale;
- f) assolvere a tutte le altre funzioni che le competono a norma del presente Statuto, dello Statuto nazionale o che le vengano attribuite dagli organi nazionali dell'Associazione.

2. L'Assemblea elegge:

- a) il Consiglio Provinciale;
- b) il Collegio dei Sindaci Revisori;
- c) il Collegio dei Probiviri;
- d) i rappresentanti al Congresso Nazionale, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 33 dello Statuto nazionale e dai commi 4 e 5 dell'articolo 26 del relativo Regolamento di Attuazione;
- e) i delegati provinciali al Congresso Nazionale, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 33 dello Statuto nazionale e dai commi 4 e 5 dell'articolo 26 del relativo Regolamento di Attuazione.

Articolo 11

Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale, eletto dall'Assemblea secondo le previsioni dell'art. 15 dello Statuto nazionale tra gli associati aventi una anzianità d'iscrizione di almeno due anni, si riunisce su convocazione del Presidente di sua iniziativa od a richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti.
2. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, il Segretario Tesoriere.
3. Al Consiglio Provinciale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 17 dello Statuto nazionale.
4. Al Consiglio Provinciale sono attribuite altresì le funzioni di cui all'articolo 28 dello Statuto nazionale, a norma del quarto comma dell'articolo 27 del medesimo Statuto nazionale.
5. I compiti del Consiglio Provinciale sono:

- a) deliberare ed organizzare nell'ambito della Provincia qualsiasi attività sindacale per il raggiungimento delle finalità statutarie e degli scopi associativi, purché non in contrasto con le direttive del Congresso Nazionale e degli Organi Centrali;
- b) curare l'applicazione delle delibere degli organi nazionali e dell'Assemblea degli associati;
- c) deliberare l'ammissione e la decadenza degli associati;
- d) provvedere alla riscossione delle quote dovute;
- e) mantenere costanti rapporti con il Consiglio Nazionale e con gli altri Consigli Provinciali e promuovere ogni forma di collaborazione in ordine all'organizzazione di riunioni, incontri e seminari per un confronto politico sull'attività del Sindacato e per aggiornare e migliorare la preparazione professionale degli iscritti;
- f) rivolgere la propria azione sindacale verso le autorità locali di livello provinciale;
- g) nominare i rappresentanti della categoria in Commissioni, Organismi ed Enti a carattere provinciale;
- h) redigere i conti consuntivi e preventivi chiedendo il parere del Collegio dei Sindaci Revisori e sottoporli all'approvazione, entro il 30 settembre, dell'Assemblea Provinciale;
- i) predisporre la lista o le liste elettorali necessarie a rappresentare gli iscritti negli organismi istituzionali provinciali di categoria;
- j) proporre all'Ufficio di Presidenza Nazionale i candidati della propria Provincia di cui al comma 3 dell'articolo 37 dello Statuto Nazionale nel CNO, CdA Enpacl e nelle Commissioni Nazionali;
- k) indirizzare l'operato dei propri rappresentanti eletti negli organi istituzionali di categoria vigilando sullo stesso;
- l) aderire agli organismi provinciali di cui all'articolo 4 dello Statuto nazionale contribuendo a rappresentare la categoria quale parte sociale.

Articolo 12

Presidente Provinciale

1. Il Presidente provinciale é il rappresentante legale dell'Unione nell'ambito territoriale e ne firma gli atti.
2. Esercita tutte le funzioni che gli siano demandate dalla Assemblea degli associati, dal Consiglio Provinciale e dagli organismi nazionali.
3. Il Presidente provinciale coordina il Consiglio Provinciale.

4. Annualmente il Presidente provinciale provvede alla verifica del versamento della quota associativa da parte degli associati iscritti e redige l'elenco degli associati, inviandone copia all'Ufficio di Presidenza Nazionale entro il 30 novembre di ciascun anno.

5. Il Presidente provinciale partecipa al Consiglio Nazionale, a norma del comma 1, lettera b) dell'articolo 37 dello Statuto Nazionale.

Articolo 13

Collegio dei Sindaci Revisori

1. Il Collegio provinciale dei Sindaci Revisori è costituito da 3 componenti effettivi e 2 supplenti.

2. Può essere eletto a Sindaco Revisore qualsiasi associato in regola con le quote associative purché non ricopra altri incarichi in organi nazionali dell'Associazione ed abbia maturato una anzianità di almeno due anni dalla data della delibera di iscrizione.

3. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente ed espleta le proprie attribuzioni in conformità al presente Statuto e allo Statuto nazionale, comunque nel rispetto delle norme del codice civile.

Articolo 14

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 componenti effettivi e 2 supplenti.

2. La carica di Probiviro provinciale è incompatibile con quella di Probiviro nazionale e con qualsiasi altra carica associativa.

3. Il Collegio dei Probiviri esplica le sue funzioni, in prima istanza, secondo le previsioni dello Statuto, e dei Regolamenti e del codice etico, ferme restando le garanzie di diritto alla difesa.

4. Il collegio, all'atto del suo insediamento, elegge al proprio interno, il Presidente.

5. Le procedure e le decisioni del Collegio dei Probiviri sono adottate in conformità al Regolamento di Disciplina Nazionale approvato dal Consiglio Nazionale.

Articolo 15

Patrimonio associativo

1. Il patrimonio associativo dell'Unione Provinciale – ANCL Sindacato Unitario – di Trento è formato da quanto previsto all'art. 47 dello Statuto nazionale.

Articolo 16

Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Unione Provinciale – ANCL Sindacato Unitario – di Trento, il patrimonio sociale esistente alla data dovrà essere devoluto all'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro ANCL Sindacato Unitario.

Articolo 17

Le entrate

1. Le entrate dell'Unione Provinciale – ANCL Sindacato Unitario – di Trento sono costituite da:

- a) ammontare delle quote o contributi associativi sia ordinari, decurtati della quota parte di competenza del Nazionale, che straordinari;
- b) interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
- c) somme incassate per atti di liberalità od a qualsiasi titolo;
- d) proventi derivanti da eventuali sponsorizzazioni e/o pubblicità;
- e) altri proventi e contributi previsti dall'articolo 49 dello Statuto nazionale.

2. L'Unione Provinciale – ANCL Sindacato Unitario – di Trento istituirà un c/c postale e/o bancario per la gestione dei fondi di pertinenza a firma del Presidente, del Vice Presidente e/o del Segretario Tesoriere.

Articolo 18

Bilanci

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Unione Provinciale ANCL Sindacato Unitario di Trento predisporrà, nei limiti di tempo previsti dallo Statuto nazionale all'articolo 17, comma 4, lettera b), i bilanci consuntivi e preventivi, sottoponendoli all'approvazione degli organi competenti.

Articolo 19

Quote associative

1. L'Unione Provinciale ANCL Sindacato Unitario di Trento provvederà alla riscossione delle quote annuali secondo le modalità stabilite dalla Presidenza Nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, dello Statuto nazionale.

Articolo 20

Destinazione utili

1. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. L'Associazione si obbliga ad impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 21

Insediamiento organi provinciali

1. L'insediamento degli Organi elettivi provinciali avviene anche in caso di ricorsi e salvo l'esito dei medesimi.

Articolo 22

Surroghe

1. Qualora, per una qualsiasi ragione, un componente degli Organi associativi decada dalla carica, si procederà come segue:

- a) in surroga secondo la graduatoria elettorale delle rispettive liste fino all'integrazione del 50% dei suoi componenti; oltre tale limite si procederà al rinnovo dell'organo;
- b) nel caso di Collegio dei Sindaci Revisori e Proviviri, con integrazione dei membri supplenti fino al limite dei medesimi. Oltre tale limite si procederà al rinnovo delle cariche.

2. Nei casi di reintegra i rispettivi organi dovranno provvedere alla ricostituzione del plenum nella prima riunione utile.

Articolo 23

Modalità e validità dei consessi provinciali

1. Gli organi dell'Unione Provinciale ANCL Sindacato Unitario di Trento si intendono validamente costituiti e deliberano come segue:

- a) il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio dei Proviviri e il Consiglio Provinciale sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con la maggioranza dei presenti;
- b) l'Assemblea Provinciale, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di iscritti e delibera con la maggioranza dei presenti.

2. In tutti i consessi, a parità di voto in tutti, prevale quello di chi presiede.

Articolo 24

Clausola compromissoria

1. Gli associati all'Unione Provinciale di Trento e gli organi provinciali dell'Associazione sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri Provinciali o Nazionali la soluzione delle controversie insorte su tutte le materie che possono formare oggetto di compromesso, oltre che sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nello Statuto nazionale e nel Regolamento nazionale, nonché in merito all'invalidazione delle delibere assunte dagli organi dell'Associazione.

Articolo 25

Compensi e spese di partecipazione

1. Dalla nomina a qualsiasi carica associativa provinciale non consegue alcun compenso.
2. Le spese di partecipazione di coloro che ricoprono cariche associative provinciali possono essere rimborsate nei modi e nelle forme deliberate dal Consiglio Provinciale.

Articolo 26

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia a quello nazionale e al relativo Regolamento di attuazione.

Statuto approvato dall'Assemblea Provinciale degli Associati in data 8 luglio 2011.

Il Presidente
Fabiano Paoli

Il Segretario
Claudio Cavazzani

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO	
REC. 168,00	PAGAMENTO DEL - 9 NOV 2011
SAUZ 25,20	CO. CR TU
IPOT.	REC. PO - 9 NOV 2011
VOL.	N° 8982
BOLLO	SERIE W 70
DIR.	
TOTALE 193,20	

